

Codice DB1004

D.D. 14 dicembre 2009, n. 597

**D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. 23 maggio 1995 n. 170-46074 ed estensione della procedura semplificata agli impianti esistenti al 29 aprile 2006.**

Il Dirigente

Premesso che:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia ambientale in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;

la parte quinta del citato d.lgs. 152/2006, nel dettare "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

l'articolo 272 dello stesso decreto legislativo, al comma 2, dopo aver previsto che, per specifiche categorie di impianti, l'autorità competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, stabilisce che l'autorità medesima debba in ogni caso procedere all'adozione di tali autorizzazioni generali, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto citato, tra i quali sono compresi la "riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg";

lo stesso articolo 272, poi, al comma 3, stabilisce che "*L'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo*" specificando che "*per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, entro un anno dalla stessa data. In tutti i casi di rinnovo*" continua la norma "*l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non nega l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni*";

l'articolo 281, comma 1, del d.lgs. 152/2006 prevede che i gestori degli impianti già autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo debbano presentare -quale primo rinnovo- una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato d.lgs. 152/2006, entro i termini stabiliti dallo stesso art. 281, comma 1, o nel rispetto dei calendari adottati dalla Regione;

la l.r. 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43 e 44 della l.r. 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), nel definire le competenze, individuano la Regione quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l’emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l’adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni; nel rispetto delle modalità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, definite dal Consiglio regionale con deliberazione n. 946 - 17595 del 13 dicembre 1994, la Giunta regionale con deliberazione n. 170-46074 del 23 maggio 1995 ha attivato la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dall’art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, a quanto stabilito dall’art. 271, commi 6 e 9, del medesimo decreto per il primo rinnovo dell’autorizzazione agli impianti di cui all’art. 281, comma 1, e a quanto stabilito dall’art. 271, comma 8, per l’autorizzazione degli impianti ivi previsti; la suddetta deliberazione utilizzava il termine “impianto” nell’accezione - di seguito utilizzata - di “stabilimento”, ovvero insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, come peraltro confermato nel punto 1 della parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006; considerate le modifiche intervenute negli ultimi anni nel quadro normativo con riguardo alle tematiche ambientali;

ritenuto opportuno rammentare le ulteriori disposizioni normative rilevanti ai fini dell’adozione di autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli e specificamente:

- la l. 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente) e s.m.i. che stabilisce i termini per la cessazione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono stratosferico;

- il d.lgs. 27 marzo 2006, n. 161 (Attuazione della direttiva 2004/42/Ce, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria) e s.m.i. che stabilisce il contenuto massimo di composti organici volatili nei prodotti per carrozzeria, ai fini dell’immissione sul mercato;

- il d.lgs. 152/2006 che all’art. 275 disciplina, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi, per le attività individuate nella parte II dell’Allegato III alla parte quinta del decreto;

- lo stesso d.lgs. 152/2006 che al punto 12) della parte II dell’Allegato III alla parte quinta individua l’attività di “Finitura di autoveicolo con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno” definendola come “*qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento nonché attività associata di sgrassatura riguardante:*

a) *il rivestimento di autoveicoli, come definiti nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, di manutenzione o di decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione;*

b) *il rivestimento originale di autoveicoli come definiti nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, o parti di essi, con rivestimenti del tipo usato per la finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione;*

c) *il rivestimento di rimorchi, compresi i semirimorchi (categoria 0)”;*

precisato che gli stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di alcune tipologie di veicoli sono riconducibili alla definizione di cui al punto 12) citato;

specificato che, ai fini del presente provvedimento, per “veicoli” si intendono tutte le macchine che possono circolare sulle strade o parti di esse;

considerato che la procedura semplificata di cui alla d.g.r. 170-46074 del 23 maggio 1995 riguarda gli stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli che utilizzano prodotti vernicianti pronti all'uso in quantità non superiore a 20 kg/giorno;

rilevato che tali stabilimenti rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del d.lgs. 152/2006 in quanto la soglia del consumo di solvente di 0,5 tonnellate/anno risulta ampiamente superata se si considera il quantitativo giornaliero massimo di 20 kg/giorno sopraindicato, utilizzato per 220 giorni lavorativi annui, e un utilizzo di prodotti vernicianti tipici della carrozzeria che normalmente hanno un tenore di solventi superiore al 50%;

dato atto che le soluzioni tecnologiche e i valori limite alle emissioni stabiliti nell'Allegato 2 della d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074, consentono di conseguire un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni delle parti III e IV dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, e che risultano già congruenti con i disposti di cui all'art. 275 del d.lgs. 152/2006, per quanto riguarda la qualità e la quantità delle emissioni;

considerato che allo stato attuale non risultano esistere stabilimenti per la carrozzeria di veicoli in grado di utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti pronti all'uso con tenore di solvente inferiore al 10%;

rilevata la necessità di integrare le prescrizioni di cui all'Allegato 2 della citata d.g.r. 23 maggio 1995, n. 170-46074 in modo da recepire le disposizioni del d.lgs. 152/2006 che riguardano la verifica di conformità e i metodi per il controllo al fine di rispettare l'art. 275, comma 6 del citato decreto legislativo, che impone l'individuazione del limite di emissione totale annua che deve essere verificato attraverso l'elaborazione e l'aggiornamento del “Piano di gestione dei solventi”, nonché i suggerimenti scaturiti dai tavoli di lavoro tenutisi con le Province e le Associazioni di categoria, relativamente alla variazione di dimensionamento di carboni o alla frequenza di sostituzione dei medesimi;

ritenuto conseguentemente opportuno adottare l'autorizzazione in via generale di cui alla presente determinazione in sostituzione di quella di cui alla d.g.r. n. 170-46074 del 23 maggio 1995, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006, nonché dell'intervenuta vigenza dell'art. 3, comma 1, lett. d) della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 e dell'art. 44, comma 1, lett. c) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

considerato che gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire uno stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli possono aderire all'autorizzazione di carattere generale presentando, almeno 45 giorni prima dell'installazione o dell'avvio dell'attività, domanda secondo il modello di cui all'Allegato 2A, impegnandosi a rispettare le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione;

ritenuto inoltre opportuno, ai sensi dell'articolo 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006 prevedere il rinnovo dell'autorizzazione con riferimento agli impianti autorizzati con d.g.r. n. 170-46074 del 23 maggio 1995 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 in modo da consentire la prosecuzione dell'esercizio dello stabilimento, a condizione che il gestore entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento presenti domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2C, impegnandosi ad apportare gli adeguamenti alle prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda;

ritenuto possibile consentire l'adesione all'autorizzazione di carattere generale anche agli enti e alle imprese che esercitano stabilimenti di riparazione di carrozzerie di veicoli che alla data del 29 aprile 2006 risultavano già autorizzati ai sensi del d.p.r. 203/1988, richiedendosi a tal fine l'impegno delle stesse a rispettare le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 e la presentazione della

domanda di primo rinnovo secondo il modello di cui all'Allegato 2B entro i termini stabiliti dall'art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e di seguito riportati:

- entro il 31 dicembre 2010, per gli impianti anteriori al 1988;
- tra il 1 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2014, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000;
- tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2018, per gli impianti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999;

ritenuto che, ai fini di una semplificazione procedurale, nel caso in cui nello stesso stabilimento siano presenti più impianti di riparazione di carrozzerie di veicoli, il rinnovo per tutti gli impianti deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi;

precisato che l'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile qualora nello stabilimento siano eserciti esclusivamente impianti/attività in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006 e che, conseguentemente, nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 successivamente all'autorizzazione in deroga, gli impianti/attività in deroga saranno ricompresi nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato art. 269;

visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) che, nell'allegato I, individua le categorie di attività industriali soggette all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e considerato che la riparazione di carrozzerie di veicoli, se svolte in tali stabilimenti, è da considerarsi tecnicamente connessa con l'attività industriale soggetta ad AIA e pertanto non autorizzabile in via generale;

visto il titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 "Valutazione di Impatto Ambientale – VIA" e considerato che la riparazione di carrozzerie di veicoli, se contemplata nell'ambito di progetti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, debba essere valutata contestualmente al progetto complessivo e non possa, comunque, essere autorizzata in via generale; tenuto conto che la Regione e le Province attiveranno, quale supporto alla predisposizione della domanda di adesione all'autorizzazione, una procedura informatizzata, che sarà accessibile tramite i siti web istituzionali delle Province e tramite il sito regionale <http://www.sistema.piemonte.it/ambiente> a far data dal 20 gennaio 2010, e che la modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda, allegata alla presente determinazione quale parte integrante, sarà pubblicata sui suddetti siti web ed utilizzabile secondo le modalità contenute nel punto F) dell'Allegato 1 al presente provvedimento;

considerate le modifiche intervenute nel quadro normativo, sia per gli aspetti ambientali, sia con riguardo al principio di distinzione delle competenze degli organi di direzione politica e della dirigenza recepito dalla l.r. 8 agosto 1997, n. 51 e dalla successiva l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

vista la d.c.r. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 7 aprile 2000, n. 43;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997;

*determina*

- di adottare la nuova autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli in sostituzione di quella approvata con la d.g.r. 170-46074 del 23 maggio 1995, disciplinando nell'Allegato 1 le modalità procedurali di adesione alla suddetta autorizzazione e stabilendo che:

1. gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire uno stabilimento per la riparazione di carrozzerie di veicoli devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione

generale almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività secondo il modello di cui all'Allegato 2A impegnandosi a rispettare le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione;

2. gli enti e le imprese di cui al punto precedente sono autorizzati in via generale ai sensi del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, che prevedono, tra l'altro, che la Provincia possa negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

3. i soggetti titolari dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 170-46074 del 23 maggio 1995, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il modello di cui all'Allegato 2C impegnandosi ad apportare gli adeguamenti alle prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda. In tale caso la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività, secondo le prescrizioni di cui alla citata d.g.r. 170-46074 fino all'adeguamento e, successivamente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

4. ai fini del primo rinnovo dell'autorizzazione previsto dall'art. 281, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, la possibilità di aderire all'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera è estesa agli stabilimenti per la riparazione di carrozzerie di veicoli che alla data del 29 aprile 2006 risultavano autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.p.r. 203/1988, a condizione che:

a) la domanda di primo rinnovo sia presentata, seguendo il modello di cui all'Allegato 2B, entro i termini indicati nell'art. 281 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;

b) le prescrizioni di cui all'Allegato 3 siano rispettate al momento della presentazione della domanda.

In tale caso, la presentazione della domanda consente il proseguimento dell'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 fatta salva la possibilità per la Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, di negare l'autorizzazione in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;

5. nel caso in cui nello stesso stabilimento siano presenti più impianti di riparazione di carrozzerie di veicoli, il rinnovo per tutti gli impianti deve essere effettuato entro la prima delle scadenze previste per gli stessi;

6. gli enti e le imprese che non ritengono di aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione devono presentare domanda di autorizzazione osservando le normali procedure previste dall'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006, anche in relazione all'art. 281 comma 1 del medesimo;

7. le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'Allegato 3 sono affidate all'A.R.P.A.;

8. in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie la Provincia procederà secondo quanto previsto dall'art. 278 del d.lgs. n. 152/2006;

9. sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

- di dare atto che gli Allegati 1, 2A, 2B, 2C e 3, sono da considerarsi parte integrante della

presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente  
Carla Contardi

Allegato